



**CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI
SAN VINCENZO E L'AZIENDA SPECIALE "SAN
VINCENZO SERVIZI"**

per

**Servizi logistici e strumentali a supporto delle manifestazioni e a implementazione del
decoro urbano nella transizione del servizio raccolta rifiuti**

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventuno del mese di marzo, presso il Comune di San Vincenzo, con il presente atto tra il Comune di San Vincenzo (di seguito denominato in breve Comune), C.F. 00235500493 e P. IVA 00235500493 con sede in San Vincenzo, Via Beatrice Alliata, 4 rappresentato dalla Responsabile del Settore Affari Generali e legali, Agnese Reggiani, nata a San Mauro Pascoli (FC) il 10/01/1960 e domiciliata per la carica presso la sede del Comune

E

l'Azienda Speciale "SAN VINCENZO SERVIZI" (di seguito denominato in breve Azienda), C.F. 02043610498 P. IVA 02043610498, con sede legale in San Vincenzo (LI) in Via Beatrice Alliata, 4 rappresentata dal direttore, Claudia Materassi, nata a Firenze il 08/02/1984 e domiciliata per la carica presso la sede dell'Azienda;

Premesso che:

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 3 del 8 febbraio 2024 ha approvato ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs 267/2000 l'istituzione dell'Azienda Speciale denominata "SAN VINCENZO SERVIZI", il relativo Statuto ed il Piano Programma con lo schema di contratto di servizio;
- in data 13 febbraio 2024 con atto costitutivo rep n. 3688 raccolta 3148 del notaio Dott.sa Laura Vicinanza si è costituita l'Azienda Speciale del Comune di San Vincenzo denominata "SAN VINCENZO SERVIZI"

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - PIANO PROGRAMMA

1. Il presente contratto di servizio è articolato sulla base degli obiettivi e dei contenuti del Piano Programma approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 dell'8 febbraio 2024, così come aggiornato dalla delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 18/12/2024, che costituisce atto di indirizzo rispetto alle prescrizioni ed alle previsioni di seguito recate.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente Contratto di servizio disciplina i rapporti tra il Comune di San Vincenzo e

Claudia Materassi

Agnese Reggiani



l'Azienda Speciale San Vincenzo Servizi per lo svolgimento di attività di supporto alle iniziative e manifestazioni promosse dall'Ente, nonché per l'esecuzione di interventi di manutenzione e decoro urbano sul territorio comunale.

2. Le prestazioni oggetto del servizio possono essere così individuate:

- servizi necessari per l'organizzazione degli eventi, occupandosi del montaggio e smontaggio di strutture, del trasporto e posizionamento di attrezzature e della loro successiva rimozione;
- affissioni sul territorio comunale;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- attività di decoro urbano e pulizia straordinaria;
- supporto alle squadre operative del Comune.

Per l'espletamento di tali servizi, l'Azienda Speciale assumerà personale dedicato, garantendo efficienza e tempestività negli interventi. L'affidamento di queste attività mira a migliorare la qualità dei servizi offerti alla comunità, valorizzando il territorio e rafforzando il ruolo dell'Azienda Speciale quale strumento operativo a supporto dell'Ente.

ART. 3 - DURATA E MODIFICHE

1. Il presente Contratto di Servizio ha durata triennale, con decorrenza 24 marzo 2025;
2. Al fine di dare attuazione a nuove normative e/o di rispondere in maniera più adeguata all'evoluzione delle esigenze del Comune e dell'Azienda, le parti potranno consensualmente e in qualunque momento modificare il contenuto del presente Contratto.

TITOLO II - PROGRAMMAZIONE E SERVIZI

ART. 4 - PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

1. La gestione delle attività e dei servizi dovrà seguire gli indirizzi del Comune, degli strumenti di programmazione approvati dal Consiglio Comunale e del Piano Programma dell'Azienda;
2. L'Azienda, per mezzo dei propri uffici e dei suoi organi amministrativi, di concerto con il Comune, predispone il Bilancio pluriennale (per triennio mobile) di previsione che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale;
3. L'Azienda, in conformità ai contenuti del Bilancio di cui al punto che precede, predispone ed approva il Piano Esecutivo di Gestione aziendale, assegnando con questo risorse umane, strumentali e finanziarie ai servizi, con l'indicazione degli obiettivi da conseguire nel corso dell'esercizio.

ART. 5 - SEDI OPERATIVE E STRUTTURE

Carlo Spade

Spade



1. Con separati provvedimenti il Comune individua ed assegna all'Azienda, a titolo non oneroso, le sedi operative, le strutture, i mezzi e le attrezzature per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto.

TITOLO III - ASPETTI GESTIONALI

ART. 6 - LIVELLI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

1. Al fine di garantire il monitoraggio dei servizi e dei processi di produzione dei servizi stessi e il loro continuo miglioramento, l'Azienda adotterà il sistema di sorveglianza e controlli previsto ai punti 7.2, 7.4 e 7.5 del Piano-Programma.

ART. 7 - CARTA DEI SERVIZI

1. L'Azienda entro dodici mesi dalla data di avvio della gestione dei servizi provvede a redigere per i servizi rivolti ai cittadini specifiche Carte dei Servizi, nelle quali vengono descritti i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi, le procedure previste, le modalità ed i tempi di erogazione, i diritti e i doveri degli utenti.
2. Le Carte dei Servizi saranno utilizzate quale strumento di informazione degli utenti, ma anche per esplicitare gli impegni dell'Azienda nei confronti degli stessi.

ART. 8 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

1. L'erogazione dei servizi non può essere interrotta o sospesa se non per cause di forza maggiore. L'Azienda avrà cura di informare tempestivamente il Comune sulle cause dell'evento.
2. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà del Comune che dell'Azienda, quest'ultima dovrà adottare tutte le iniziative opportune per informare gli utenti, contenere i disagi per i medesimi, ripristinare nel più breve tempo possibile le prestazioni.
3. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi derivanti da temporanee e straordinarie esigenze dell'Azienda, la stessa dovrà acquisire il preventivo assenso del Comune, avvisare con un congruo anticipo l'utenza e adottare soluzioni sostitutive, ove possibile, idonee a contenere i disagi per gli utenti.
4. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi disposti dal Comune per esigenze di pubblico interesse, lo stesso s'impegna a darne congruo preavviso all'Azienda per consentire l'opportuna informazione all'utenza.

ART. 9 - MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI

- L'Azienda, considerata la sua natura, può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia dell'imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa e nei limiti da queste ammessi.

Clavio P. G. M.

Leg.

Apr



- Pertanto, l'Azienda può, nel rispetto del principio di responsabilità ed autonomia gestionale e degli standard di qualità e quantità fissati, utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi e gestionali ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità nella gestione dei servizi e degli interventi.

ART. 10 - RISORSE UMANE

1. L'Azienda potrà effettuare nuove assunzioni nel rispetto della normativa vigente e degli strumenti di pianificazione e programmazione approvati dal Comune e dall'Azienda medesima. Spetta al Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, stabilire la dotazione organica del personale dell'Azienda, in aderenza a quanto previsto negli strumenti nel bilancio pluriennale approvato dal Consiglio Comunale.

TITOLO IV - MONITORAGGIO E CONTROLLI

ART. 11 - RENDICONTAZIONE SULLA GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ

- L'Azienda presenta al Comune, con le modalità previste dall'ordinamento contabile dell'Ente:
 1. entro il 31 ottobre di ciascun anno il Bilancio economico di previsione per i tre esercizi successivi nel quale vengono fissati in termini quali-quantitativi le strategie e gli obiettivi aziendali;
 2. entro il 31 marzo di ciascun anno il bilancio di esercizio.
- Al fine di verificare l'andamento della gestione dell'Azienda e dare attuazione al comma 6 dell'art. 114 d.lgs. 267/00, la vigilanza ed il controllo sulla gestione dell'Azienda verranno esercitati con le modalità previste al punto 7) del Piano-programma.

TITOLO V - ASPETTI ECONOMICI

ART. 12 - FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE

- Per garantire i servizi standard previsti nel presente contratto di Servizio, saranno ridefiniti annualmente nel loro ammontare tra l'Azienda ed il Comune i proventi trasferiti all'Azienda come di seguito specificati.
- Il finanziamento degli interventi e dei servizi di cui al presente Contratto di servizio proviene da Fatturazione per servizi integrativi delle biblioteche comunali di cui all'art.117 del D.Lgs. n.42/2004.
- Nel caso di perdite di esercizio dell'Azienda, deve essere in primo luogo verificata la possibilità di un autonomo piano di rientro, anche pluriennale, da deliberarsi dal Consiglio Comunale su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda. Qualora ciò non sia possibile, il Comune approva, su proposta del Consiglio di



Amministrazione, un piano di rientro a carico del Comune.

ART. 13 - TARIFFE E FATTURAZIONE AL COMUNE

1. Il corrispettivo per i "servizi logistici e strumentali a supporto delle manifestazioni e a implementazione del decoro urbano nella transizione del servizio raccolta rifiuti" oggetto del presente contratto di servizio sarà di euro 75.000,00 annui, mentre per l'anno 2025 l'importo sarà di euro 60.000,00. La fatturazione è mensile ed il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
2. Qualora per coprire il costo del personale necessario a garantire il servizio sia necessario una cifra maggiore fino ad un massimo di un ulteriore 10% di quanto sopra determinato, il Comune dietro rendicontazione pagherà all'azienda speciale l'ulteriore cifra che verrà fatturata al Comune entro il mese di dicembre.

TITOLO VI

NORME FINALI E NORME TRANSITORIE

ART. 15 - OBBLIGHI DELL'AZIENDA

- L'Azienda si impegna al rispetto del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.
- L'Azienda si obbliga inoltre al rispetto delle norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente garantendo al Comune tutte le informazioni necessarie affinché possa effettuare gli opportuni controlli.
- L'Azienda mantiene sollevato ed indenne il Comune da ogni danno di qualunque natura che possa derivare a terzi dallo svolgimento dei servizi ed attività oggetto del presente Contratto. A tal fine l'Azienda stipula apposite polizze assicurative.
- L'Azienda avrà cura di adeguare i processi, le procedure e le strutture, in base alle leggi e normative che dovessero essere emanate durante il periodo di vigenza del Contratto di servizio, nei tempi e con le modalità previste dalla normativa medesima.
- L'Azienda comunica al Comune per tutti i servizi, gli interventi e le attività oggetto del presente Contratto i Responsabili e/o i referenti con i quali devono essere tenuti tutti i rapporti operativi che dovessero essere necessari.

ART. 16 - OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Affinché l'Azienda possa erogare i servizi e gli interventi oggetto del presente Contratto, il Comune garantisce alla stessa il necessario supporto sul piano informativo e gestionale e l'uso gratuito delle sedi dove vengono svolti i servizi.
2. Il Comune comunica all'Azienda il nominativo dei Responsabili e/o dei referenti con i quali devono essere tenuti i rapporti operativi che dovessero rendersi necessari.
3. il Comune garantisce le risorse finanziarie necessarie alla gestione delle attività e dei

Chiodo
San Vincenzo



servizi oggetto del presente Contratto garantendo la sostenibilità economica dell'Azienda.

ART. 17 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO ED ELEZIONE DEL FORO

1. In caso di dubbia interpretazione di norme contenute nel Contratto di servizio, si sceglierà sempre l'interpretazione più favorevole agli utenti, purché ciò non conduca ad un aggravamento degli oneri economici a carico dell'Azienda.
2. Tutte le controversie che potessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del Contratto di servizio dovranno essere risolte attraverso conciliazioni extragiudiziali. Qualora non fosse possibile comporre dette controversie le stesse saranno di competenza esclusiva del Foro di Livorno. E' esclusa, in ogni caso, la competenza arbitrale.

Con riferimento a quanto stabilito negli articoli precedenti il Comune di San Vincenzo si riserva la facoltà di apportare modifiche o integrazioni al presente disciplinare, a seguito di mutate condizioni, nel corso di validità della concessione con successivo atto integrativo sottoscritto dalle parti.

Per tutto quanto qui non espressamente disciplinato si rinvia al Piano-Programma dell'Azienda Speciale, alla disciplina normativa applicabile nonché ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Per l'Azienda Speciale

Il Direttore Generale

Dott. Claudia Materassi

Per il Comune

Resp. Settore AA.GG. E Legali

Dott.ssa Agnese Reggiani

